



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:

PERLA PIETRO, Presidente

PALMIERI ROBERTO MICHELE, Relatore

CAPOLUPO SAVERIO, Giudice

in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 118/2025 depositato il 17/02/2025

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara

elettivamente domiciliato presso dp.pescara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA601PF01170 IRPEF-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il 17/10/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: Si riporta.

Resistente: Si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente sig. _____ ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate a titolo di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle eventuali addizionali regionali e comunali per l'anno 2018, per complessivi € 33.926,75.

A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificata in Italia con legge 29 novembre 1990, n. 389; 2) violazione degli artt.10, comma 1, e 117, comma 3, della Costituzione. Violazione dell'art. 75 d.P. R. n. 600/73. Violazione dei diritti e dei principi in materia di doppia imposizione; 3) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari trattamento. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Violazione degli artt. 18 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea; 4) Violazione dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Disapplicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi applicati per carenza sui presupposti.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – DP Pescara – ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546/92 il ricorrente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'Autorità adita.

All'udienza del 14.10.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale articolata dal ricorrente nelle memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546/92.

Sul punto, osserva anzitutto la Corte che la relativa eccezione non soggiace alle preclusioni temporali previste dall'art. 32 d. lgs. n. 546/92, essendo la questione dell'incompetenza territoriale rilevabile anche d'ufficio.

Nel merito, rileva tuttavia la Corte che il reddito oggetto di tassazione (pensione) è stato prodotto in Torre _____, ultimo domicilio italiano del ricorrente, con la conseguenza che soggetto competente all'emissione dell'avviso di accertamento deve ritenersi non già la Direzione Provinciale di Roma (competente nel caso di contribuenti iscritti all'AIRE), ma quella di Pescara.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

4. Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, in quanto emesso sul falso presupposto della non applicabilità del regime fiscale di cui alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificata in Italia con legge 29 novembre 1990, n. 389.

Il motivo è fondato.

5. Il ricorrente è titolare delle pensioni di vecchiaia – Gestione Privata – 001-6000-10045508 Cat. VO, decorrenza 1° gennaio 2016.

Egli, sin dal 26 aprile 2001, è iscritto presso la Circoscrizione Consolare di Sofia, Bulgaria, con residenza nella città di Varna, in _____, come risulta dal certificato dell'Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente, Sezione AIRE di Torre de' Passeri, ultimo Comune di residenza nel territorio nazionale.

In qualità di residente ai fini fiscali in Bulgaria, egli ha chiesto al sostituto di imposta il riconoscimento della detassazione della pensione, in forza della citata Convenzione tra la Repubblica italiana e quella di Bulgaria.

Senonché, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter beneficiare del chiesto regime fiscale occorrerebbe che il ricorrente non solo risieda continuativamente in Bulgaria, ma vi abbia altresì la cittadinanza.

L'assunto dell'Agenzia delle Entrate è infondato.

6. Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta, in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettazione dell'Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara.

In tal modo si andrebbe a verificare una situazione di "apolidia fiscale", che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Bulgaria mira invece ad evitare.

Già soltanto per tali ragioni, l'interpretazione seguita dall'Amministrazione, in quanto conduce a risultati irrazionali, è infondata, e va dunque disattesa.

7. A ciò aggiungasi altresì che la ricostruzione ermeneutica dell'Ufficio risulta smentita dalle previsioni di cui all'art. 1, par. 2, lett. b), nonché, soprattutto, di quelle di cui agli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione.

In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente.

Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda e abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara.

8. Dunque, il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla tassazione dello Stato erogante.

Ne consegue che pretendere, come fa l'Ufficio, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in palese violazione degli artt. 16 e 17 Convenzione.

9. Per tali ragioni, reputa la Corte che il ricorrente – in quanto soggetto residente sin dal 2001 in Bulgaria – abbia diritto a vedersi detassata la pensione percepita in Italia, in quanto soggetto ad imposta unicamente nello stato di residenza (Bulgaria), ai sensi dei citati artt. 16 e 17 Convenzione.

10. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.

11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'atto impugnato. Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge;